



Provvedimento

Area della Formazione - U.O. Segreteria Didattica Allievi Ordinari e Lauree Magistrali
Responsabile Area Giovanna Bottai

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO: lo Statuto della Scuola Superiore Sant'Anna, approvato con D.R. n. 770 del 9 dicembre 2011 ed in particolare l'art. 2 comma 4 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA: la delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 155 del 11 dicembre 2014 con la quale è stata approvata la modalità di erogazione del contributo didattico per gli allievi ordinari applicabile dall'anno 2015, su base reddituale;
- SENTITO: il parere della Rettrice;
- SENTITO: il parere dei Presidi delle Classi Accademiche e dei Rappresentanti degli Allievi in Senato accademico ed in Consiglio di Amministrazione;
- ACCERTATE: le risorse finanziarie disponibili sul budget economico 2022, alla voce A.C.1.01.01.01 "Contributi allievi ordinari" dell'UA.SA.22FORMA.01AORD:

DISPONE

- Art. 1 Il contributo didattico per gli allievi ordinari relativo all'anno 2022, in applicazione dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione, viene definito in € 580,00 di contributo di base a cui si aggiunge una parte variabile, a scalare da un minimo di € 46,20 euro ad un massimo di € 2.115,62, in rapporto al coefficiente ISEE presentato dagli allievi fino a € 36.000,00.
- Art. 2 Il contributo didattico verrà erogato in due rate uguali annuali: la prima rata verrà erogata entro il 15 giugno 2022, la seconda entro il 15 ottobre 2022.
- Art. 3 I pagamenti delle tranche potranno essere sospesi in attesa di verifica/accertamento qualora l'allievo/a risulti in una delle seguenti condizioni:
- L'allievo o l'allieva al momento del pagamento della tranche risulta trovarsi, per i dati posseduti dalla Segreteria, in una delle cause previste dal Regolamento delle Attività Formative per la decadenza dallo status di allievo/a per inosservanza di uno degli obblighi didattici interni ed esterni di cui agli artt. 10 (CFU per esami interni), 11 (CFU per corsi di lingue straniere), 12 (esami universitari) e 22 (piano di rientro per allievo collocato in aspettativa);
 - l'allievo o l'allieva non ha ancora superato il colloquio di verifica annuale, o la prova idoneativa, pur essendone decorsi i termini da regolamento, considerato che il mancato superamento del primo, o incorrere nel giudizio di "non idoneità" nel secondo, costituiscono cause di decadenza dal posto (Art. 13, comma 2);
 - l'allievo o l'allieva non ha presentato il Piano di Studi annuale o risulta che ha effettuato un passaggio ad altro Corso di Laurea non affine alle aree scientifiche individuate annualmente dalla Scuola (Art. 13, comma 3).
- Art. 4 Il contributo didattico non verrà corrisposto agli allievi e alle allieve che non risultino in pari con gli obblighi didattici interni e esterni previsti dai regolamenti, senza giustificato e autorizzato motivo, o che incorrano in una delle condizioni di cui alla lettera c) dell'Art. 3. Qualora la decadenza o le dimissioni dell'allievo o dell'allieva siano note al momento dell'erogazione di una delle tranche questa non verrà corrisposta.
- Art. 5 La spesa complessiva pari a € 227.040,00 graverà alla voce A.C.1.01.01.01 "Contributi allievi ordinari" dell'UA.SA.22FORMA.01AORD del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.
- Art. 6 Si autorizza il pagamento delle due rate del contributo didattico secondo il prospetto allegato 1 al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessia MACCHIA